

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

*La Corte Edu risarcisce la parte: applicazione contro il giusto processo*

# Cassazione, danni morali

## Troppi i formalismi sui ricorsi di legittimità

DI DARIO FERRARA

**D**enegata giustizia. La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per violazione dei principi sul giusto processo. I giudici di Strasburgo hanno accolto una delle domande proposte da otto cittadini italiani contro l'applicazione troppo formalistica delle norme sulla redazione dei ricorsi di legittimità: si configura a carico dell'Italia la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso di un imprenditore catanese con l'ordinanza 4977/11, ha violato la sostanza del suo diritto a un tribunale. È quanto emerge da una sentenza pubblicata dalla prima sezione della Corte.

**Eccesso di zelo.** Le autorità italiane, dunque, dovranno pagare al ricorrente a titolo di danno morale un risarcimento pari a 9.600 euro, maggiorato dell'eventuale importo dovuto sulla somma a titolo di imposta. Nel ritenere non sufficien-



La sede della Corte dei diritti dell'uomo

ti le indicazioni fornite dal ricorrente, la Suprema corte mostra un eccessivo formalismo, non giustificabile rispetto alla specifica finalità del principio dell'autonomia dei ricorsi per cassazione e quindi dello scopo perseguito, cioè la garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia (la Corte ha respinto la domanda del ricorrente per costi e spese).

**Censure e disposizioni.**

Risale al 2 marzo 2010 il ricorso per cassazione presentato dal negoziante siciliano dopo le sentenze di merito che hanno confermato lo sfratto dai locali. Per la Cassazione i cinque motivi dell'atto non menzionano né il titolo dei vizi lamentati né i riferimenti dei documenti invocati a sostegno degli argomenti sviluppati. La Corte Edu, invece, ritiene che il ricorrente abbia rispettato l'obbligo di precisare il tipo di critica mosso alla sentenza d'appello ex articolo 360 Cpc: dalla lettura di ogni capo i giudici di legittimità avrebbero potuto conoscere quale tipo di censura è sviluppata nel motivo e quali disposizioni, se del caso, sono invocate. Rispetto ai documenti citati a sostegno delle critiche alla sentenza d'appello, i magistrati di Strasburgo stabiliscono che il ricorrente ha trascritto i relativi brevi passaggi e richiamato il documento origi-

nario, consentendo così d'individuare tra gli atti depositati con il ricorso. Il ricorso, insomma, consentiva di comprendere l'oggetto e l'andamento della controversia dinanzi ai giudici di merito oltre che la portata dei mezzi, sia nella base giuridica sia nel contenuto: la declaratoria di inammissibilità, quindi, integra la violazione della Cedu sul diritto al giusto processo.

**Monito agli ermellini.** Un monito, insomma, per la Cassazione che solo il 22 ottobre scorso condannava il ricorrente per responsabilità processuale aggravata perché l'impugnazione non rispettava le prescrizioni di legge mentre scrivere un atto in modo corretto è «una prestazione esigibile e dovuta dall'avvocato cassazionista medio» con l'ordinanza 29689/21, pubblicata dalla terza sezione.

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

